

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 02491/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2018, proposto dall'impresa Sikelia Gestione Archivi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;

***contro***

- l'Assessorato regionale delle Attività Produttive - Dipartimento regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

- delle imprese Telereading S.r.l. e Xenia Progetti S.r.l. non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione***

- del D.D.G. n. 1880/5.S del 26 ottobre 2018, pubblicato il 29 ottobre 2018, relativo all'Avviso "Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 – Sostegno all'avanzamento

*tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala*”, di approvazione dell'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili di cui all'Allegato “2” al detto decreto, includendovi la Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., ed elenchi allegati;

- della nota prot. n. 56404 del 10 ottobre 2018, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., che “il procedimento istruttorio de quo è da ritenersi concluso negativamente”;

- delle risultanze (verbali e/o scheda istruttoria) della istruttoria effettuata dall'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5;

- della nota prot. n. 42534 del 31 luglio 2018, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 5 – Innovazione tecnologica e Politiche per lo sviluppo ha comunicato alla Sikelia Gestione Archivi s.r.l., già Gestione Archivi S.r.l., l'avvio del procedimento di esclusione;

- dell'Avviso nella parte in cui prevede la compilazione dell'Allegato a) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento – Sezione B) – imprese collegate all'impresa dichiarante, se interpretato nel senso di ritenere tale compilazione richiesta a pena di irricevibilità/inammissibilità;

- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositati dall'Amministrazione regionale;

Vista l'ordinanza collegiale n. 59 del 14 gennaio 2019 di reiezione della domanda incidentale cautelare;

Vista l'ordinanza di questa sezione n. 2162/2021;

Visto il decreto collegiale n.2661 del 24 settembre 2021;

Vista l'istanza di rimessione in termini del 27 settembre 2021;

Viste le memorie difensive e le note d'udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Nessun difensore presente nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, così come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, con ordinanza n.2162 del 6 luglio 2021 - così come emendata, con decreto collegiale n.2661 del 24 settembre 2021, dall'errore materiale rilevato da parte ricorrente relativo all'inesistenza negli atti di causa di una sua espressa richiesta di "autorizzazione" all'effettuazione dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami – parte ricorrente è stata autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, 3° comma, c.p.a.;

CONSIDERATO che parte ricorrente:

- con istanza del 27 settembre 2021, ha chiesto la rimessione in termini – già spirati alla data di emissione del decreto di correzione n.2661 del 24 settembre 2021 - ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami disposto con l'ordinanza n. 2162/2021;

- con successiva memoria del 1° ottobre 2021, ha insistito nella domanda di rimessione in termini "per errore scusabile" ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, precisando che, in realtà, l'istanza di correzione del 23 luglio 2021 era diretta a espungere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio e, precisamente, la frase *"a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria predetta ... parte ricorrente – che ne ha fatto espressa richiesta"*;

RITENUTO che, alla luce della formulazione della istanza del 23 luglio 2021, la

correzione dell'errore materiale così come disposta con decreto collegiale n.2661 del 24 settembre 2021, non poteva avere diverso oggetto, atteso che la concessa "autorizzazione" *ex art. 49, comma 3, 2° periodo*, concerne specificamente il ricorso alla modalità dell'integrazione del contraddittorio attraverso la notificazione per pubblici proclami fermo restando, a monte, il presupposto ordine dell'integrazione del contraddittorio d'ufficio *ex art. 49, comma 1, c.p.a.* - così come, del resto, logicamente dedotto dalla stessa ricorrente nella predetta istanza del 27 settembre 2021 - il quale, lungi dal potere costituire un "errore materiale", avrebbe potuto, semmai, essere oggetto di richiesta di "revoca" da parte della ricorrente, trattandosi di ordine contenuto in un provvedimento giudiziale (l'ordinanza n.2162 del 6 luglio 2021) non idoneo a definire il giudizio e, quindi, revocabile in base al principio generale ricavabile dall'art. 177, c.p.c. (v. art. 39, comma 1, c.p.a.: *"Per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali"*) per cui i provvedimenti che non incidono sulla decisione del giudizio sono sempre modificabili e revocabili (Cons. Stato, II, 4 ottobre 2021, n.6620);

RITENUTO, tuttavia, che a tutela della posizione sostanziale di parte ricorrente, va accolta la domanda di rimessione in termini – già spirati - ai fini della disposta integrazione d'ufficio del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria predetta, entro venti (20) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, anche – fatta salva la facoltà di notificazione individuale - mediante la già autorizzata notificazione per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali indicati nel D.D.G. n. 1880/5.S del Dipartimento delle Attività Produttive di:

a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;

b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

RITENUTO di assegnare per il deposito in giudizio della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione dell'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta nell'ipotesi di pubblici proclami ovvero relata della notificazione individuale) il termine di quindici (15) giorni prima dell'udienza per la prosecuzione della trattazione nel merito stabilita in dispositivo;

RITENUTO di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

RITENUTO di fissare l'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 per la prosecuzione della trattazione nel merito e conseguente statuizione sulle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese:

- conferma l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione;
- autorizza la notifica per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la prosecuzione della trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022, ore di rito.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Anna Pignataro**

**IL PRESIDENTE**

**Aurora Lento**

**IL SEGRETARIO**